



Comune di Coreglia Antelminelli
Provincia di Lucca

Piazza Antelminelli 8
Tel. 0583-78152 fax 0583-78419

**DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)**

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, 3°
comma, art. 26 - (G.U. n.101 del 30 aprile 2008)

Attivazione dei servizi forniti da _____

Dati della ditta Committente

Ragione sociale COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

**Indirizzo sede legale e operativa – PIAZZA ANTELMINELLI, 8 – 55025 COREGLIA ANT.
(LU)**

Indirizzo sede prestazioni - PIAZZA ANTELMINELLI, 8 – 55025 COREGLIA ANT. (LU)

Attività

P. IVA

Pubblica Amministrazione
CODICE FISCALE e P.I. 00357880467

Ragione sociale impresa "appaltatrice" _____

**Firmato digitalmente per
ricevuta e presa d'atto**

Il Legale rappresentante
Dr.....

Data, __/__/2018

- 1. SCOPO DEL DOCUMENTO**
- 2. PREMESSA**
- 3. INFORMAZIONI GENERALI**
- 4. RISCHI SPECIFICI DELL'AZIENDA COMMITTENTE**
- 5. RISCHI D'INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE**
- 6. DISPOSIZIONI GENERALI PER L'AZIENDA APPALTATRICE**
- 7. COSTI DI SICUREZZA**

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.):

- è stato redatto in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 81/08 nell'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione);
- è allegato ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
- contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate con lo scopo di eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze che possono presentarsi nella gestione delle fasi lavorative che saranno presenti nei contratti di cui sopra;
- costituisce integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato dal Datore di Lavoro per la stessa Azienda, ai sensi dell'art. 17 (Obblighi del datore di lavoro) e dell'art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi);
 - costituisce integrazione al Piano di evacuazione ed emergenza elaborato dal Datore di Lavoro per la stessa Azienda.

Si sottolinea che:

- qualsiasi lavorazione/operazione effettuata deve tener conto delle leggi, delle disposizioni e delle norme tecniche vigenti in materia, nonché delle disposizioni predisposte dal Committente e rese note a l'appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo con diversi atti (quali condizioni generali di appalto, contratto di appalto, procedure di lavoro, piano di emergenza, incontri, ecc.).
- la Legge n. 977/67 e s.m.i. sulla tutela dei minori, vieta o limita il lavoro dei minori di 18 anni; pertanto tra i lavoratori della Ditta appaltatrice che opera all'interno delle unità lavorative non deve esserci la presenza di minori. Il datore di lavoro della ditta appaltatrice che trasgredisce a questo divieto (tra l'altro sanzionato penalmente dalla legge specifica) si assumerà le responsabilità del caso manlevando con ciò l'Amministrazione da ogni e qualsivoglia responsabilità sia penale che civile; fermo restando che il minore, se indicato, verrà allontanato immediatamente dall'area delle unità lavorative.
- Il presente Documento ha validità per tutte le attività che coinvolgono la sede operativa, salvo diversa comunicazione scritta.

Il D.L., il Committente ed i lavoratori autonomi (giusto il disposto di cui al 20 comma, art.26, D.Lgs 81/08), anche tramite persona delegata, dovranno informarsi reciprocamente sui rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e sugli interventi consequenziali messi in atto, anche allo scopo di eliminare rischi delle lavorazioni dovuti alle interferenze tra le operazioni di lavoro dell'impresa e quelli dell'Amministrazione.

Resta altresì recepito che la valutazione di cui in questo "Documento" non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice/subappaltatrice o dei

singoli lavoratori autonomi, per i quali, ogni datore di lavoro interessato predisporrà adeguato e specifico documento di valutazione. Sarà compito della Ditta appaltatrice, anche sulla base del presente documento, coordinarsi eventualmente con i propri subappaltatori, al fine di organizzare gli interventi di lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e delle disposizioni del Committente.

2. PREMessa

Questo D.U.V.R.I. è stato elaborato, in particolare, nel rispetto dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, che si trascrive integralmente per chiarezza di trattazione e per informazione di chi legge.

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il Datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'art. 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei Lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è Allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere Allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli Lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore Committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il Lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del codice civile i costi relativi

alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei Lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs 12.04.06 n.163, come da ultimo modificate dall'art. 8, comma 1, della legge 03.08.07, n.123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del Lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Criteri di effettuazione della valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi da interferenze è stata effettuata attribuendo a ciascun pericolo sia la **probabilità** che si concretizzi in un danno (**P**), sia un giudizio circa la **gravità** del danno che da esso può derivare (**G**).

A questo scopo, nel caso dei rischi per la sicurezza e in quello dei rischi per la salute per i quali non siano disponibili misure strumentali, non possono che essere utilizzate delle matrici di rischio con parametri di tipo "nominalistico", quindi esposte a soggettività di interpretazione.

In particolare sono state elaborate le seguenti 2 scale semi qualitative per riuscire a classificare i 2 parametri **P** e **G** di ciascun rischio.

Scala dell'entità o gravità del danno (G)

Gravità		
Valore	Livello	Definizioni / Criteri
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Scala della probabilità di accadimento (P)

Probabilità		
Valore	Livello	Definizioni/Criteri
4	Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in Azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell'Azienda, dell'ASL, etc.). Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in Azienda.
3	Probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui la mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda.
2	Poco probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze fortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Ovviamente nell'applicare le sopra riportate scale semi qualitative sono stati considerati valori maggiori o minori della gravità del danno **G** o della probabilità di accadimento **P**, in relazione ai possibili fattori attenuanti (ad esempio esistenza di misure di prevenzione e protezione già in atto) o aggravanti la situazione.

Una volta definiti la Gravità del danno = **G** e la Probabilità di accadimento = **P**, l'indice di Rischio = **R** è ricavato mediante l'espressione

$$R = P \times G$$

e può essere facilmente individuato sul seguente:

Probabilità					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	Danno

Termini e definizioni

1. Contratto d'opera – art. 2222 c.c. - Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.
2. Contratto d'appalto – art. 1655 e 1656 c.c. - Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese. Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

3. Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c. - Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi (rif. art. 1677 c.c.). In questo caso devono essere evidenziati i costi relativi alla sicurezza. Nell'ipotesi di somministrazione lavoro, vi è responsabilità solidale con l'Agenzia somministratrice ai fini dell'adozione delle misure minime di sicurezza. Il contratto intercorrente tra l'Azienda e l'Agenzia prevede l'attività da svolgere, la verifica da parte dell'Agenzia della avvenuta redazione del Documento di Valutazione del Rischio dell'Azienda che deve anche indicare i costi relativi alla sicurezza del lavoro.
4. D.P.I. - Dispositivi di protezione individuale.

Normativa di Riferimento

- D.Lgs n. 81 del 9 Aprile 2008
- Cod. Civ. artt. 1559, 1655, 1656, 1677; 2222 e segg.

Attività di competenza del Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti

Il D.L. e/o il Dirigente procedono in via preventiva all'identificazione dell'attività e degli operatori, con la stipula di opportuno contratto, e previa verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA (nei casi in cui è prevista tale iscrizione, si sottolinea peraltro che la sola iscrizione alla Camera di Commercio non assicura il possesso dei requisiti di idoneità).

Il D.L. e/o il Dirigente assicurano comunque l'identificazione degli operatori e la redazione del Documento di Valutazione del Rischio da Interferenze, con lo scambio di informazioni relative alle misure di Prevenzione e Protezione in via preventiva all'inizio dell'attività. Come regola generale, l'attività viene preceduta da un sopralluogo congiunto nell'area interessata, per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.

All'ingresso in Azienda il personale deve essere in ogni caso identificato e deve esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, degli elementi identificativi del lavoratore e della azienda per cui lavora.

In ottemperanza all'art. 26 dal D.Lgs 81/08 il D.L. o il Dirigente applica le Procedure di Sicurezza da interferenze e, in conseguenza, assicura che a tali lavoratori esterni siano fornite dettagliate informazioni su:

- rischi specifici esistenti all'interno dell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare;
- misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'azienda.

I Preposti ricevono copia delle istruzioni ed informazioni fornite all'azienda appaltatrice e sovrintendono, per quanto di loro competenza, alla loro corretta applicazione.

3. INFORMAZIONI GENERALI

Dati relativi al Committente	
Ragione sociale	Comune di Coreglia Ant.
Indirizzo sede legale	Piazza Antelminelli, 8 – 55025 Coreglia Ant.
Indirizzo sede lavorazioni	Piazza Antelminelli, 8 – 55025 Coreglia Ant. comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it
Attività	Pubblica Amministrazione
Datore di lavoro/L.R.	Geom. Sergio Del Barga
R.S.P.P.	Dr. Bruno Morendi
Medico competente	Ecol Studio S.p.A.

I soggetti interessati al presente documento sono:

a) Committente

Comune di Coreglia Antelminelli

b) Ditta "Appaltatrice" o "Subappaltatrice"

---000000000---

Tipologia delle attività svolte nelle aree dove è espletata l'attività

1	SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE IMU E TASSA RIFIUTI, NONCHE' ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA INTERNO ALL'ENTE-
---	--

Generalità della Ditta presente negli ambienti di lavoro

Negli ambienti di lavoro della sede del Comune di Coreglia Antelminelli opererà la seguente Ditta/Associazione:

Denominazione Ditta	
Sede legale	

P. IVA	
Telefono/Fax	
Tipo di attività svolta	
Datore di lavoro/L.R.	
R. S. P. P.	
Medico competente	
R.L.S.	

Indicazioni per l'accesso

L'accesso alle aree di lavoro è limitato alle sole persone preventivamente autorizzate. Le modalità di accesso sono definite dal Responsabile del settore. Sarà programmato un calendario delle lavorazioni/operazioni. Saranno però possibili specifiche deroghe per particolari esigenze e, pertanto, sarà possibile la presenza di lavoratori anche al di fuori del calendario sopraindicato.

Durante lo svolgimento delle operazioni di lavoro potranno essere presenti anche utenti e/o fruitori esterni alla struttura.

Individuazione della sede delle lavorazioni

La sede interessata dalla copresenza Committente/Ditta esterna è la sede operativa del Comune di Coreglia Antelminelli in piazza Antelminelli, 8 – Coreglia Antelminelli

Misure generali adottate e di comportamento

Il Comune di Coreglia Antelminelli promuove la cooperazione ed il coordinamento tra le parti interessate (imprese appaltatrici e/o prestatori d'opera), in tutte le fasi di lavoro sino al completamento dell'attività.

Di seguito sono elencate alcune delle misure generali e di comportamento che i lavoratori sono tenuti a rispettare:

- segnalare immediatamente al D.L. eventuali incidenti, situazioni anomale e rischi non previsti ma individuati dalla stessa impresa appaltatrice e/o prestatore d'opera in sito, con obbligo di sospensione dei lavori sino a quando non saranno eliminate le cause;
- provvedere all'informazione e formazione di tutto il proprio personale addetto ai lavori, alla sorveglianza e alla organizzazione della sicurezza, con specifico riferimento alla sicurezza ed alla salute nelle forme previste dal presente "DUVRI";
- provvedere affinché tutti i lavoratori siano sempre identificabili, mediante la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di Lavoro;
- programmare ed attuare tutte le misure di prevenzione e di protezione, sia generali che specifiche, di propria competenza e responsabilità, sulla base della conoscenza acquisita presso gli ambienti di lavoro;
- partecipare attivamente alla cooperazione con il Committente per attuare le misure di prevenzione e protezione;
- contribuire al coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione in caso di interferenze fra le proprie attività e quelle di altre imprese eventualmente presenti;
- dimostrare al Committente, prima dell'avvio dei lavori, di aver provveduto alla formazione ed all'informazione dei lavoratori.

Caratteristiche dei luoghi presso i quali è organizzato il lavoro e l'archiviazione dei materiali utilizzati dall'Appaltatore

Gli uffici sono dotati dei requisiti igienici di norma e sono arredati con arredi conformi a quanto previsto dal D.Lgs 81/08.

Le aree di archiviazione sono idonee a contenere i materiali da collocare ed in particolare:

- I ripiani hanno una superficie adeguata al materiale stoccato.
- I piani di deposito (pavimenti, scaffalature, solai, ecc.) hanno portata idonea rispetto al peso dei carichi da depositare (verificare sempre che la portata massima consentita sia compatibile con il peso applicato).
- Le aree di archiviazione sono realizzati in modo tale che gli oggetti vi possano essere collocati in posizione stabile. Materiali di forma irregolare devono essere immagazzinati con sistemi per la loro stabilizzazione.
- Tutti i lavoratori dovranno limitare al minimo indispensabile il deposito e lo stoccaggio di materiali combustibili e/o infiammabili (al fine di limitare il più possibile il carico d'incendio) ed evitare assolutamente d'ingombrare le vie d'esodo con materiali destinati al deposito.

Zone ad accesso controllato per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari e per le quali è necessaria un'autorizzazione del Responsabile.

Tutti i locali tecnici e la copertura dell'immobile sede delle lavorazioni.

4. RISCHI SPECIFICI DELL'AZIENDA COMMITTENTE

Di seguito è riportata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una sintesi informativa sui rischi presenti o che potrebbero essere generati da determinate attività presso l'azienda Committente.

Tale elencazione deve considerarsi non esaustiva in quanto non contempla la specificità delle lavorazioni in relazione ai diversi fattori ambientali che possono concretamente verificarsi (mal funzionamento d'impianti, allagamenti, emergenze, ecc.).

Rischio incendio ed esplosione

Negli edifici in oggetto questi rischi sono per lo più legato a possibili comportamenti non conformi, quali:

- fumare o usare fiamme libere in ambienti aventi apprezzabili carichi di incendio per la presenza, anche temporanea, di materiali combustibili, oltre che di materiale cartaceo, arredi, ecc.
- accumulo di rifiuti e/o scarti combustibili durante le fasi di lavoro;

Rischio rumore

Il rischio dovuto alla normale attività che si svolge nell'azienda Committente **è irrilevante** salvo la copresenza di Ditte per eventuali manutenzioni straordinarie che possono coinvolgere attrezzature rumorose.

Rischio elettrocuzione

Rischio di fulminazione con apparecchiature elettriche o impianti di proprietà dell'Ente, quadri elettrici a servizio delle apparecchiature, impianti per la fornitura di energia

elettrica, ecc.

Rischio incidenti/traffico/investimenti

Il rischio può non essere trascurabile nell'area esterna destinata al parcheggio, al transito, alla sosta ed alle operazioni di carico e scarico.

Rischio meccanico

Per presenza nell'ambiente di lavoro di attrezzature spigolose, taglienti, parti sporgenti o per eventuale contatto e agganciamento con attrezzature in movimento.

Rischio cadute o scivolamenti

Per presenza di pavimentazioni potenzialmente scivolose, sdruciolevoli o sconnesse.

Rischi per eventuale sopravvenienza di situazioni anomale o di emergenza

L'azienda Committente indicherà le misure ed anche i comportamenti da tenere nell'eventualità di:

- segnalazione d'emergenza interna
- situazioni anomale generate o che vengano individuate nel corso delle operazioni di lavoro

5. RISCHI D'INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Individuazione delle lavorazioni/operazioni che possono dare origine a rischi di interferenza

1	SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE IMU E TASSA RIFIUTI, NONCHE' ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA INTERNO ALL'ENTE
---	---

Individuazione dei rischi da interferenze tra le fasi lavorative

La tabella di seguito riportata:

- valuta i rischi da interferenze derivanti dalle attività sopra riportate;
- individua le misure di prevenzione e protezione minime da adottare per eliminare oppure, ove ciò non fosse possibile, minimizzare tali rischi.

Rischi	Entità (PxG)	Misure di prevenzione / protezione
Rischio derivante dalla presenza di personale di altra ditta che opera in aree di lavoro attigue e transita negli spazi comuni	6 (2x3)	<input type="checkbox"/> Delimitare la propria area di lavoro; <input type="checkbox"/> Interrompere momentaneamente le lavorazioni qualora dovesse essere presente un lavoratore o altro soggetto terzo non autorizzato all'interno di detta area o nelle immediate vicinanze; • Attuare le procedure di coordinamento con
Vie di circolazione, stato	4 (2x2)	• Divieto di depositare materiali al di

<p>pavimenti e dei passaggi. Rischio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scivolamento • caduta • inciampo 		<p>delle aree assegnate, lungo i corridoi di esodo o davanti alle uscite di emergenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segnalare in maniera idonea le aree in lavorazione o gli ostacoli che possono costituire pericolo; • In caso di sversamenti accidentali di oli o sostanze che possono rendere scivolosi i pavimenti provvedere tempestivamente alla rimozione e pulizia; • Durante la fasi di pulizia pavimenti, aree di transito e spazi utilizzati da altri addetti, accertarsi sempre che i pavimenti siano per quanto possibile
<p>Rischio incendio/emergenza</p>	<p>6 (2x3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • All'interno dei locali è vietato l'uso di fiamme libere; • All'interno dei locali è vietato fumare • Limitare al minimo l'accumulo di materiali combustibili o infiammabili; • I materiali infiammabili devono essere conservati in contenitori chiusi; • Mantenere i pavimenti e le aree di lavorazione pulite rimuovendo, al termine di ogni giornata, gli scarti di lavorazione prodotti; • Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro si avrà cura di verificare la dislocazione dei dispositivi antincendio predisposti
<p>Rischio di elettrocuzione, scoppio, incendio per contatto accidentale con parti in tensione (per la presenza di attrezzature, utensili elettrici, cavi elettrici, quadri elettrici)</p>	<p>4 (1x4)</p>	<p>Prima di avvicinarsi a sorgenti di natura elettrica occorre controllare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'integrità dei cavi di alimentazione e delle spine; • che la tensione di rete sia quella di alimentazione riportata sulla targhetta dell'eventuale attrezzatura da utilizzare; • che i cavi di alimentazione siano disposti in modo da non poter subire danneggiamenti (tagli, abrasioni, contatti con solventi, ecc.) e che non intralcino il passaggio di altri lavoratori; • É vietato intervenire, se non autorizzati, su componenti elettrici o sull'impianto di qualsiasi luogo di lavoro frequentato; • E vietato effettuare collegamenti

Comportamento da adottare in caso d'emergenza incendio

L'Amministrazione è dotata di propri addetti di vigilanza antincendio, che in caso di

necessità può intervenire con i mezzi antincendio presenti all'interno degli ambienti di lavoro (estintori, idranti, ecc.).

Pertanto all'instaurarsi di una situazione di pericolo dovrà essere data comunicazione tempestiva alla squadra antincendio tramite il numero di telefono del Responsabile descrivendo dettagliatamente la situazione in atto ed eventualmente azionando contemporaneamente i pulsanti di allarme incendio se presenti.

In caso d'incendio, oltre ad avvisare gli addetti secondo le modalità di cui sopra, l'Appaltatore dovrà curare che ogni suo lavoratore mantenga la calma e segua le istruzioni del personale preposto.

Eventualmente potrà poi intervenire con gli estintori presenti.

Nel caso in cui sia impartito l'ordine di evacuazione, dirigersi ordinatamente verso le uscite di sicurezza più vicine.

6. DISPOSIZIONI GENERALI PER L'AZIENDA APPALTATRICE

Si riportano di seguito alcune indicazioni per l'Azienda chiamata a prestare l'opera nella sede.

Misure di prevenzione per le interferenze

- Fornire ai lavoratori la necessaria informazione/formazione sui rischi da interferenze e sulle relative misure di prevenzione e protezione.
- Effettuare le prestazioni in aree certamente definite e delimitate.
- Effettuare possibilmente le lavorazioni in tempi distinti (non contemporaneità).
- Pianificare e controllare gli interventi a rischio.
- Segnalare e gestire tempestivamente situazioni fuori dall'ordinario.
- Identificare le attrezzature di proprietà e coordinare l'utilizzo comune di attrezzature, mezzi, ecc. del Committente.

7. COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D.Lgs n.81/08: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto".

Tali costi, finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle prestazioni previste nell'Appalto, saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante l'informazione, la formazione e gli apprestamenti in riferimento ai lavori appaltati;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali.

Le singole voci dei costi della sicurezza sono calcolate considerando il tipo di servizio interessato. Per ognuna delle operazioni di lavoro coinvolte, sono state individuate le rispettive voci e si è precisata la quantità (Q) e il costo unitario (Cu); il prodotto delle

due fornisce il costo parziale 3 (Cp) eventualmente moltiplicato per un fattore di abbattimento (Fr) che tiene conto del fatto che i materiali hanno una durata superiore a quella del lavoro oggetto dell'appalto:

$$Cf = Q \times Cu \times Fr$$

Sommando i singoli costi si ottiene il Costo Totale della Sicurezza necessario per la gestione delle interferenze. Tenuto conto della tipologia di appalto e delle specifiche mansioni di lavoro i costi valutati sono quelli della seguente tabella:

COSTI DELLA SICUREZZA

Categoria di intervento	Descrizione	Unità misura	Q	Costo Unitario €	Costo totale €
Analisi preventiva congiunta con RSPP Aziendale	Definizione coordinamento tra le differenti misu	h	2	50,00	100,00
Misure Preventive – protettive	Interventi formazione specifici per rischi particolari (tiene conto delle ore che la formazione sottrae	h	3	20,00	60,00
Coordinamento per utilizzi comuni	Riunioni di coordi na- mento	h	3	20,00	60,00
TOTALE					320,00